



# CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

-----  
PRESIDENZA

[prot.ca.brescia@giustiziacert.it](mailto:prot.ca.brescia@giustiziacert.it)

Prot. n. 7069 .U/Segr. AA.GG

Brescia, 6 dicembre 2021

All'Ordine degli Avvocati di Brescia

All'Ordine degli Avvocati di Bergamo

All'Ordine degli Avvocati di Mantova

All'Ordine degli Avvocati di Cremona

**OGGETTO: Deposito istanze liquidazione compensi gratuito patrocinio nei procedimenti penali. Pagamento compensi - Certificazione Unica e altro.**

Al fine di agevolare e rendere più celere la liquidazione ed il conseguente pagamento dei compensi dei difensori delle parti ammesse al gratuito patrocinio nei procedimenti penali, **si invitano gli avvocati a presentare l'istanza di liquidazione del compenso, corredata di tutta la documentazione prescritta, in udienza in modo da consentirne la liquidazione contestualmente all'emissione del provvedimento che definisce il giudizio.**

Qualora ciò non fosse possibile o in caso di liquidazione dei compensi per i difensori d'ufficio di persona irreperibile e/o incapiente, a sensi dell'art. 37-bis del DL 76/2020, introdotto dalla Legge di conversione n. 120/2020, le istanze potranno essere depositate **esclusivamente** tramite l'applicativo "istanza web" SIAMM.

**Non verranno prese in carico le istanze depositate direttamente in cancelleria o tramite PEC.**

Pensando di fare cosa gradita, di seguito riportiamo il link per accedere al manuale con le istruzioni per la compilazione delle istanze via web:

<https://lsg.giustizia.it/IstanzaWeb/manuale/Manuale%20Liquidazioni%20Spese%20Giustizia.pdf>

\*\*\*\*\*



Vorrete, inoltre, informare i vostri iscritti che la certificazione unica relativa ai redditi per il 2021 verrà trasmessa dall'ufficio del Funzionario delegato all'Agenzia dell'Entrate.

Ciascun interessato potrà prelevare la certificazione dal proprio cassetto fiscale.

Si rappresenta che nessuna copia verrà inviata all'utente.

\*\*\*\*\*

Si informano, inoltre, gli Avvocati del distretto che per i decreti di liquidazione emessi dalla Corte di Appello, sia in materia civile che in materia penale, è possibile emettere la fattura decorsi 30 giorni dall'ultima notifica del provvedimento di liquidazione.

Per motivi di carattere tecnico (consentire una verifica in cancelleria dell'eventuale pendenza di giudizi di opposizione al decreto di liquidazione) si consiglia di emettere la fattura decorsi 40 giorni dall'ultima notifica.

La dirigente amministrativa  
Antonella Cioffi



Il Presidente della Corte  
Claudio Castelli

